



Città di Antrodoco

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 – 02013 Antrodoco

Prot. 6356
del 22.06.2017

ORIGINALE UFFICIO TECNICO

N° 125 DEL 17-06-2017

OGGETTO: messa in sicurezza del fabbricato sito in Via Cutilia n° 8 (Foglio 10 P.IIa 516).

Rif. Perizia giurata prot. 4813 del 9/5/2017

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con Legge 15 dicembre 2016 n. 229 che individua il Comune di Antrodoco all'interno del cratere degli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28 agosto 2016 con cui è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo "DI.COMA.C." ai sensi dell'Ordinanza n° 388 del 26/8/2016 volta alla gestione dell'emergenza sismica;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra nel territorio comunale è stata avviata una campagna di verifiche di agibilità post sisma da parte di tecnici accreditati presso la DI.COMA.C. attraverso la compilazione di schede di rilevamento di agibilità sintetica mediante scheda Fast e/o di rilevamento danno mediante scheda Aedes;

CONSIDERATO che l'art. 7 comma 8 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 12/2017 prevede che il titolare di immobile dichiarato inutilizzabile sulla base della scheda FAST, possa conferire incarico a tecnico professionista privato l'incarico di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la ricostruzione la scheda Aedes dell'edificio danneggiato corredata da perizia giurata e della ulteriore documentazione prevista dal medesimo articolo, al fine dell'attribuzione del danno;

VISTE le risultanze della scheda Aedes relativa al sopralluogo effettuato presso l'immobile sito in **Via delle Scuole n° 1 (Foglio 10 – P.IIa 516)** da parte del Tecnico **Ing. Alessandro testa** e relativa perizia giurata presso la Cancelleria del Tribunale di L'Aquila in data **8/5/2017 – Cron. 1296/17** da cui emerge l'attribuzione di esito **"B - agibilità con provvedimenti"**;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DICHIARA

la **inagibilità** per l'immobile a destinazione **residenziale** sito in Antrodoco (RI) – **Via Cutilia n° 8** identificato al **Foglio 10 – P.IIa 516 intestato a Cattani Fernando** fino al ripristino delle piene condizioni di agibilità attraverso l'attuazione degli interventi indicati nella predetta scheda.

ORDINA

il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi gli alloggi in questione.

DISPONE IN VIA GENERALE

1. che i proprietari summenzionati procedano ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei necessari lavori di consolidamento, **da eseguirsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente**, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica, il tutto attraverso presentazione di pratica edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 nel rispetto delle normative di settore vigenti;
2. che qualora l'interessato intenda avvalersi delle disposizioni indicate dalla Legge 229/2016 di conversione del D.L. 189/2016 in materia di ricostruzione privata, e delle successive Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, il termine indicato al punto n° 1 e le modalità di presentazione del progetto seguiranno quelli indicati nei predetti dispositivi sovra-comunali;
3. che, ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui sopra, sia depositata dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la regolarità dei medesimi e che al perfezionarsi di tale adempimento dovrà intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile;
4. che il presente provvedimento non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso;

DISPONE IN VIA ESCLUSIVA

- 1) che la presente venga notificata, stante l'urgenza, ai proprietari immediatamente reperibili:
 - **Cattani Fernando residente a Magenta (MI) – Via Dante n° 58.**
- 2) che i proprietari sopra indicati provvedano, tempestivamente, a dare comunicazione del contenuto della presente ad eventuali soggetti dimoranti nel fabbricato, nonché agli ulteriori aventi titolo non reperibili;
- 3) di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) che la presente venga trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti all'indirizzo pec: protocollo.prefri@pec.interno.it;
 - C.O.Ì. Posta all'indirizzo: coiposta@regione.lazio.it;
 - DICOMAC: protezionecivile@pec.governo.it – verificaagibilita@regione.lazio.it;
 - Servizio associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino: plbassavallevelino@pec.it;

AVVERTE

In caso di mancato adempimento di quanto prescritto, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione.

Sindaco

Ing. Alberto Guerrieri

